Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 22 aprile 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1977 registro n. 6 Difesa, foglio n. 335

E' sanzionata la concessione della Croce al valor militare già conferita « sul campo », dalle autorità all'uopo delegate, in favore dei sottonotati militare della guardia di finanza:

MATTEI Vincenzo, nato a Pisino (Pola) il 21 gennaio 1916, sottobrigadiere terra della legione allievi G.F. - 2° btg. mobilitato. — Offertosi spontaneamente di partecipare ad una importante azione di guerra, durante il combattimento con una banda di fuorilegge, dava prova di calma e coraggio esemplari. Caduti molti uomini della squadra, incitava i superstiti a non desistere dall'azione fino al completto raggiungimento del compito affidatogli. — Cekanje, 15 luglio 1941.

GIANI Angiolo, nato a S. Miniato (Pisa) il 1° dicembre 1914, guardia terra della legione allievi di G.F. - 2° btg. mobilitato. — Volontario di guerra, durante un combattimento con bande di fuorilegge, superiori in numero e ben protette dal terreno, le batteva per oltre tre ore con il fuoco del suo fucile mitragliatore, contribuendo a tenerle a distanza ed a infliggere loro sensibili perdite. Accerchiato persisteva nell'azione, in mezzo all'imperversare del fuoco nemico, dimostrando calma e coraggio. — Cekanje, 15 luglio 1941.

RAGGHIANTI Decimo, nato a Massarosa (Lucca) il 28 giugno 1920, guardia terra della legione allievi G.F. - 2° btg. mobilitato. — Durante un violento combattimento con bande di fuorilegge, contribuiva, col fuoco del suo fucile mitragliatore a respingere il nemico ed a permettere alla colonna di cui faceva parte di svincolarsi dalla minaccia di accerchiamento. Rimasto ultimo, rientrava al proprio reparto portando in salvo l'arma dopo aver attraversato tratti di terreno battutissimo dal tiro avversario. — Cekanje, 15 luglio 1941.

SIGISMONDI Raniero, nato a Torgiano (Perugia) il 7 giugno 1917, guardia terra della legione allievi di G.F. - 2° btg. mobilitato. — Avuto l'ordine di proteggere col fuoco del suo fucile mitragliatore il ripiegamento di un reparto aggredito proditoriamente da bande di fuorilegge, assolveva il compito con rara perizia e grande coraggio. Circondato, riusciva a disimpegnarsi, nascondendo, dopo averne asportato le parti principali, il fucile mitragliatore che ricuperava successivamente. — Cekanje, 15 luglio 1941.

(3876)

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 maggio 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
registro n. 3 Difesa, foglio n. 166

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di LANZO TORINESE (Torino). — Nel quadro della lotta di resistenza contro la prepotenza tedesca e fascista il settore delle Valli di Lanzo resse un ruolo di grande rilievo grazie al particolare supporto, sia ideale e direttivo sia organizzativo ed operativo, offerto dalle popolazioni locali.

Il capoluogo venne liberato dopo aspri combattimenti dalle formazioni partigiane ed anche quando cedendo alla schiacciante superiorità nemica venne rioccupato dagli oppressori rimase faro ideale per tutte le genti della zona che, mai dome, sopportando notevoli sacrifici di sangue e di distruzioni continuarono l'incessante azione di guerriglia e di sabotaggio alle infrastrutture ed alle postazioni militari nemiche, apportando un valido contributo alla vittoria finale per la liberazione della Patria. — Zona di Lanzo Torinese, 8 settembre 1943-8 maggio 1945.

(3007)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1977, n. **135**.

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo.

Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.

In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese o società.

Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro per la marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonché delle tariffe di cui all'articolo 16 della presente legge.

Art. 2.

E' raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

Art. 3.

Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante — armatore, noleggiatore o vettore — la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'articolo 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso.

Art. 4.

Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle locali autorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Il Ministro per la marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.

Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovrà fornire alla capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.

L'imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta dovrà essere negato quando l'autorità marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicu-

rezza, igiene ed abitabilità della nave estera sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi della Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.

Art. 5.

Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1 che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.

La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6, svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 6.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'articolo 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministro per la marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo.

Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.

Art. 7.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente articolo 6 è costituita, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal consiglio giudiziario competente e composta da:

il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 6, il capo del compartimento od un suo delegato;

un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la commissione;

due rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria;

due rappresentanti sindacali dei lavoratori del mare designati dalle associazioni sindacali più rappresentative;

due rappresentanti degli armatori designati dalle rispettive associazioni.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente art. 7:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, competenti per territorio, nonchè delle associazioni di categoria degli armatori;

b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) determina, a seconda dell'importanza della località, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;

d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del compartimento marittimo competenti;

e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

f) provvede all'esame di cui all'articolo 9, lettera *g*), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.

Art. 9.

Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco.

Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

c) risiedere nella località in cui si intende svolgere l'attività di raccomandatario;

d) non avere subìto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione;

e) non trovarsi in stato di fallimento;

f) avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;

g) sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonchè della lingua inglese.

Art. 10.

L'esame di cui alla lettera *g*) del precedente articolo 9 ha luogo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione.

Le materie e le modalità di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonchè un professore di lingua inglese.

Art. 11.

Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'articolo 8, lettera *c*).

Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza è dichiarata dalla commissione prevista dall'articolo 7.

Art. 12.

L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 9, lettera *g*).

All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 8, lettera *c*).

Art. 13.

Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

a) richiamo verbale;

b) ammonimento scritto;

c) censura pubblica;

d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;

e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 16 nonchè delle norme previste dall'articolo 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.

La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 9, lettera *d*), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere *a*) e *b*), sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

Art. 14.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, una commissione centrale, presieduta da un magistrato di Cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal Consiglio superiore della magistratura, e composta da:

un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

quattro rappresentanti dei raccomandatari marittimi designati dalle associazioni a base nazionale;

tre rappresentanti dei lavoratori del mare designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

due rappresentanti delle associazioni di categoria degli armatori;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

E' ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato delle deliberazioni medesime.

Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 13.

Per le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8 la commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata. La decisione della commissione centrale è provvedimento definitivo.

Art. 15.

Per ciascuna delle commissioni di cui agli articoli 7 e 14 sono nominati i membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 16.

Il Ministro per la marina mercantile, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Con le stesse modalità si provvede alla periodica revisione delle tariffe.

Art. 17.

Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro per il lavoro

e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, si provvederà ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara.

Art. 18.

La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari.

Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito sia stato riabilitato, con sentenza passata in giudicato, per i casi previsti dall'articolo 143 numeri 1 e 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 19.

Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 20.

La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mercantile.

Art. 21.

Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge graveranno sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località ove ha sede la commissione stessa.

All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, valutato in L. 1.000.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Art. 22.

Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonché gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, da almeno un anno, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 23.

Sono abrogate la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge.

Art. 24.

Sono devoluti alla commissione prevista dall'articolo 14 i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti presso la commissione centrale di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — BONIFACIO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 13 aprile 1977, n. **136**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di note, firmato a Roma il 19 giugno 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di note, firmato a Roma il 19 giugno 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIX dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 3.750 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1976 e 1977, si provvede mediante riduzione dei capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, rispettivamente, per lire 1.250 milioni e per lire 2.500 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — STAMMATI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIF A LA PECHE DANS LES EAUX TUNISIENNES PAR DES NATIONAUX ITALIENS

En application du Protocole d'Accord du 20 octobre 1975 et conformément à son esprit, le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne, désireux de raffermir les liens d'amitié et de bon voisinage entre les deux Pays et de continuer à résoudre les problèmes afférents au domaine de la pêche par une entente amiable et dans le respect des intérêts réciproques,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Le Gouvernement de la République Tunisienne autorisera des bateaux italiens à pratiquer la pêche dans les eaux tunisiennes.

Cette autorisation s'exercera dans les zones et aux conditions indiquées ci après:

a) Zone entre la frontière tuniso-algérienne et le Cap Bon.

Cette zone est définie par la partie de la mer s'étendant entre le meridien passant par la frontière tuniso-algérienne et la partie Est du parallèle passant par le Cap Bon et comprise entre la ligne des six milles et celle de douze milles mesurees à partir des lignes de base servant à la délimitation des eaux territoriales tunisiennes.

b) Zone entre le Cap Bon et le Ras Kapoudia.

Cette zone est définie par la partie de la mer s'étendant entre les parallèles passant par le Cap Bon et Ras Kapoudia et comprise entre la ligne des six milles et celle des douze milles mesurées à partir des lignes de base servant à la délimitation des eaux territoriales tunisiennes.

Une carte des zones de pêche est annexée à cet Accord et en fait partie intégrante.

Article II

Dans la zone *a*) visée ci-dessus seule la pêche au feu est autorisée du 1 avril au 30 septembre et celle à la palangre du 1 janvier au 31 décembre.

Dans la zone *b*) seule la pêche au chalut est autorisée du 1 janvier au 31 mai et du 16 septembre au 31 décembre.

Article III

Les autorisations visées ci-dessus seront accordées à des bateaux italiens armés pour la pêche au feu, pour la pêche à la palangre et pour la pêche au chalut.

Pour chacun des types de pêche sus-visés, le nombre de bateux et la puissance des moteurs sont ceux fixés ci-dessous, d'un commun accord:

A) *Nombre des bateaux:*

1) 20 bateaux seront autorisés à pratiquer la pêche au feu;
2) 6 bateaux seront autorisés à pratiquer la pêche à la palangre;
3) 80 bateaux seront autorisés à pratiquer la pêche au chalut.

B) *Puissance des moteurs:*

1) Les moteurs des bateaux visés à l'alinéa 1) du paragraphe A) ci-dessus ne doivent pas avoir une puissance réelle supérieure à 300 CV inclus.

Toutefois 7 bateaux du contingent annuel peuvent avoir des moteurs d'une puissance réelle comprise entre 301 et 375 CV inclus.

2) Les moteurs des bateaux visés à l'alinéa 2) du paragraphe A) ci-dessus ne doivent pas avoir une puissance réelle supérieure à 300 CV inclus.

3) Les moteurs des bateaux visés à l'alinéa 3) du paragraphe A) ci-dessus ne doivent pas avoir une puissance réelle supérieure à 300 CV inclus.

Toutefois 30 bateaux du contingent annuel peuvent avoir des moteurs d'une puissance réelle comprise entre 301 et 375 CV inclus, et 20 bateaux peuvent avoir des moteurs d'une puissance réelle comprise entre 376 et 475 CV inclus.

Les puissances seront constatées par les documents officiels des bateaux.

Article IV

Le Gouvernement de la République Italienne communiquera par la voie diplomatique et pour chacun des types de pêche sus-visée, au plus tard 75 jours avant le premier janvier de chaque année la liste des bateaux pour lesquels l'autorisation du Gouvernement de la République Tunisienne est demandee.

Les listes devront indiquer pour chaque bateau:

— le nom du navire;
— le port et le numéro d'immatriculation;
— la jauge;
— la puissance réelle du moteur;
— le nom de l'armateur ou du propriétaire;
— la date de la mise en service du bateau.

En cas de changement d'armateur ou de propriétaire l'autorisation concernant le bateau restera valable, à condition que ce changement soit notifié par la voie diplomatique au Gouvernement de la République tunisienne dans un délai maximum de 30 jours.

Article V

Le Gouvernement de la République Tunisienne fera parvenir au Gouvernement de la République Italienne, par la voie diplomatique et pour chacun des types de pêche sus-visés, au plus tard 30 jours avant le début de la campagne de pêche une autorisation spéciale du modèle joint au présent Accord, pour chacun des navires agréés.

Le Gouvernement de la République Tunisienne communiquera s'il y a lieu, au Gouvernement de la République Italienne la liste des bateaux non agréés et ce, 30 jours avant le début de la campagne de pêche.

Le Gouvernement de la République Italianne proposera, dans ce cas, au Gouvernement de la République Tunisienne, d'autres bateaux en remplacement. Les autorisations requises seront alors transmises au Gouvernement de la République Italienne dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles demandes. Il sera procédé de la même manière au remplacement des bateaux qui seraient amenés à cesser leur activité pour raisons de force majeure (naufrage, immobilisation ou désarmement pendant une période excédant six mois).

Article VI

Les autorisations sus-visées pour la pêche au chalut et pour la pêche à la palangre pourront porter sur des périodes d'au moins 4 mois; ces autorisations seront demandées, accordées ou renouvelées dans les mêmes conditions prévues aux Articles IV et V.

Article VII

La délivrance de l'autorisation de pêche aux bateaux italiens est soumise au paiement des taxes de pêche fixées à 25 dinars tunisiens par bateau.

Article VIII

Les bateaux italiens admis au bénéfice des dispositions du présent Accord doivent, dans les zones de pêche visées à l'Article I ci-dessus:

1) Etre munis de l'autorisation spéciale prévue par l'Article V ainsi que des documents de bord réglementaires.

2) Etre munis d'extraits des dispositions de l'Accord relatives aux conditions de la pratique de la pêche dans le type autorisé.

3) Etre pourvus des instruments permettant la navigation côtière de jour et de nuit.

4) Se signaler pendant leur séjour dans les zones de pêche:

a) de jour par un pavillon jaune de 100 cm × 75 portant en son milieu un carré rouge de 40 cm de coté; ce pavillon sera hissé au mât de misaine ou au mât unique;

b) de nuit, outre les fanaux réglementaires, par un fanal de couleur rouge fixé à la tête du mât de misaine ou du mât unique au dessus du fanal tricolore et visible d'une distance minimum de deux milles nautiques, par toutes les latitudes.

Article IX

Les bateaux italiens sus-visés ne doivent détenir d'autres instruments et engins que ceux utilisés dans le type de pêche spécifié sur leur autorisation de pêche.

Le chalut ne doit pas avoir des mailles d'une dimension inférieure à 2 cm de côté mesurée de nœud à nœud, dans sa partie la plus étroite, filet immergé.

Pendant la première année d'application de l'Accord, la détention à bord de chaluts, dont les dimensions minima des mailles ne sont pas celles ci-dessus spécifiées, peut être tolerée à la condition qu'elle soit justifiée et que ces engins soient tenus rangés dans les magasins du bateau.

Article X

Les bateaux de pêche italiens admis au bénéfice des dispositions du présent Accord sont tenus de se conformer à la réglementation tunisienne en vigueur en matière de pêche et de navigation ainsi qu'aux dispositions du présent Accord.

Article XI

Les bateaux de pêche des deux pays pourront dans les cas de force majeure (relâche forcée ou détresse) chercher refuge dans les ports ou s'abriter à proximité des côtes et des îles.

Dans ces cas, les bateaux sont tenus de retirer leurs filets:

— de les rassembler sur la poupe et de les recouvrir d'une bâche s'ils sont armés à la pêche au feu;

— de les rassembler sur le pont, panneaux à bord s'ils sont armés au chalut.

Le capitaine est tenu de se présenter aussi bien à l'entrée qu'à la sortie, aux Autorités maritimes du port de refuge; les bateaux doivent autant que possible se signaler aux Autorités maritimes du port le plus proche en cas d'abri à proximité des côtes ou des îles.

En cas d'empêchement dû à des difficultés de transmission et sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, aucune infraction ne sera imputée aux bateaux abrités.

Article XII

Dans la partie de la mer limitée par une ligne qui, partant du point d'aboutissement de la ligne des douze milles des eaux territoriales tunisiennes, rejoint, sur le parallèle de Ras Kapoudia, l'isobathe de cinquante mètres et suit cet isobathe jusqu'à son point de rencontre avec la ligne partant de Ras Aghdir en direction du Nord-Est — ZV — 45°, que le Gouvernement Italien reconnait comme zone de pêche reservée aux seuls navires tunisiens, le passage inoffensif, c'est à dire sans pêche, des bateaux de pêche italiens est autorisé.

Toutefois, pendant ce passage, les bateaux italiens sont tenus d'avoir leurs filets retirés et leurs panneaux à bord.

Article XIII

Les Autorités Tunisiennes compétentes pourront à tout moment user du droit de visite sur les bateaux de pêche italiens se trouvant dans les zones de pêche visées à l'Article I du présent Accord.

Article XIV

La constatation des infractions est du ressort exclusif des Autorités Tunisiennes.

En cas d'infraction relevée à l'encontre des bateaux dans les zones de pêche ouvertes par le présent Accord, les Autorités Tunisiennes compétentes notifieront dans les meilleurs

délais aux Autorités Consulaires Italiennes un exemplaire du procès verbal de l'infraction et de ses motivations.

Une procédure de conciliation est prévue avant toute saisine des tribunaux. Le capitaine ou l'armateur ou son représentant dûment autorisé peuvent déposer dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification du procès-verbal au capitaine du bateau une demande en conciliation transactionnelle auprès du Ministère de l'Agriculture (Direction des Pêches).

Le capitaine du navire en infraction pourra consigner ses observations dans les formes prévues par la législation tunisienne en vigueur.

Lorsqu'un bateau italien est retenu par les Autorités Tunisiennes, les Autorités Consulaires Italiennes seront, selon les usages internationaux, autorisées à entrer en contact avec le capitaine et les membres de l'équipage et à leur prêter l'assistance consulaire d'usage.

Par ailleurs, le capitaine du bateau arraisonné est autorisé à communiquer avec l'Ambassade d'Italie à Tunis.

Article XV

Le Gouvernement Italien communiquera dès que possible au Gouvernement Tunisien la liste des bateaux pour lesquels l'autorisation est demandée.

Le Gouvernement Tunisien délivrera les autorisations dans les meilleurs délais.

Article XVI

Le Gouvernement Italien, conscient de l'effort consacré par le Gouvernement Tunisien au domaine de la pêche, décide de contribuer, en contrepartie des permis de pêche octroyés d'après l'Article III par le Gouvernement Tunisien, à la réalisation de projets de développement de la pêche en Tunisie.

Cette contribution fixe s'élève à la somme de 2.500.000.000 (deux milliards cinq cents millions) de lires italiennes au titre de chaque année pendant la durée de l'Accord. Elle sera versée en deux tranches égales, la première avant le 30 septembre et la seconde avant le 30 avril.

Article XVII

Une Commission mixte composée d'un nombre égal de représentants pour chacun des deux Gouvernements est chargée de suivre le bon fonctionnement du présent Accord.

Cette Commission se reunira, alternativement en Tunisie et en Italie, deux fois par an et chaque fois que l'une des Parties le jugera nécessaire.

Article XVIII

Le présent Accord est conclu pour une période ferme de trois ans à partir de la date de sa signature.

Article XIX

Le présent Accord sera ratifié selon les procédures constitutionnelles propres à chacune des Parties contractantes et entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

FAIT à Rome le 19 juin 1976 en double exemplaire original.

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne
AHMED BEN ARFA

Pour le Gouvernement de la République Italienne
MARIO MONDELLO

MODÈLE A (couleur verte)

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

AUTORISATION SPECIALE
DE PECHE AU CHALUT

.... Année

DIRECTION DES PECHES

AUTORISATION N.

Valable du .... au

Nom du Navire:
Date de la mise en service:
N. et port de matricule:
Jauge:
Longueur:

Moteur { Marque:
Puissance réelle:

Nom et Prénoms { Du Propriétaire:
De l'Armateur:

Le bateau objet de la présente autorisation est admis à exercer exclusivement la pêche au chalut:

Dans la partie de la mer s'étendant entre les parallèles passant par le Cap Bon et Ras Kapoudia et comprise entre le ligne de six milles et celle des douze milles mesurés à partir des lignes de base servant à la delimitation des eaux territoriales tunisiennes.

Délivrée à Tunis, le

Le Directeur des Pêches
....

La présente autorisation est exigible à tout moment.

MODÈLE B (couleur jaune)

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

AUTORISATION SPECIALE
DE PECHE AU FEU

.... Année ....

DIRECTION DES PECHES

AUTORISATION N.

Valable du .... au ....

Nom du Navire:
Date de la mise en service:
N. et port de matricule:
Jauge:
Longueur:

Moteur { Marque:
Puissance réelle:

Nom et Prénoms { Du Propriétaire:
De l'Armateur:

Le bâteau objet de la présente autorisation est admis à exercer exclusivement la pêche au feu:

Dans la partie de la mer s'étendant entre le meridien passant pour la frontière tuniso-algérienne et le parallèle passant par le Cap Bon et comprise entre la ligne des six milles et celle des douze milles.

Délivrée à Tunis, le

Le Directeur des Pêches
....

La présente autorisation est exigible à tout moment.

MODÈLE C (couleur rouge)

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

AUTORISATION SPECIALE

DE PECHE A LA PALANGRE

.... Année ....

DIRECTION DES PECHES

AUTORISATION N.

Valable du au

Nom du Navire:
Date de la mise en service:
N. de port de matricule:
Jauge:
Longueur:

Moteur { Marque:
Puissance réelle:

Nom et Prénoms { Du Propriétaire:
De l'Armateur:

Le bâteau objet de la présente autorisation est admis à exercer exclusivement la pêche à la Palangre:

Dans la partie de la mer s'étendant entre le meridien passant pour la frontière tuniso-algérienne et le parallèle passant par le Cap Bon et comprise entre la ligne des six milles et celle des douze milles.

Délivrée à Tunis, le

Le Directeur des Pêches

La présente autorisation est exigible à tout moment.

Rome, le 19 Juin 1976

Excellence,

Me référant à l'Article XVII de l'Accord de pêche entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne signé ce jour et relatif à la Commission mixte, j'ai l'honneur de Vous proposer de confier à celle-ci un rôle plus dynamique en vue de promouvoir la coopération entre les deux Pays dans le secteur de la pêche.

Cette Commission aura notamment pour tâche:

1) de suivre de près l'application de l'Accord en vue d'aplanir les difficultés pouvant en surgir et d'y apporter — d'un commun accord — toute amélioration jugée nécessaire par l'experience;

2) d'examiner la possibilité d'entreprendre en commun des études et des recherches pouvant aider à la conservation des ressources halieutiques et à l'amélioration de la pratique de la pêche dans les zones couvertes par l'Accord;

3) d'étudier toute forme de coopération entre les deux Pays dans le domaine de la pêche — y compris les sociétés mixtes — et de faire les recommandations nécessaires en vue de promouvoir le secteur dans l'intérêt des deux Pays.

Je Vous saurais gré, Excellence, de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma plus haute considération.

MARIO MONDELLO

Son Excellence
AHMED BEN ARFA
Ambassadeur de la République Tunisienne
ROME

Rome, le 19 Juin 1976

Excellence,

Par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Me référant à l'Article XVII de l'Accord de pêche entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne signé ce jour et relatif à la Commission mixte, j'ai l'honneur de Vous proposer de confier à celle-ci un rôle plus dynamique en vue de promouvoir la coopération entre les deux Pays dans le secteur de la pêche.

Cette Commission aura notamment pour tâche:

1) de suivre de près l'application de l'Accord en vue d'aplanir les difficultés pouvant en surgir et d'y apporter — d'un commun accord — toute amélioration jugée nécessaire per l'experience;

2) d'examiner la possibilité d'entreprendre en commun des études et des recherches pouvant aider à la conservation des ressources halieutiques et à l'amélioration de la pratique de la pêche dans les zones couvertes par l'Accord;

3) d'étudier toute forme de coopération entre les deux Pays dans le domaine de la pêche — y compris les sociétés mixtes — et de faire les recommandations nécessaires en vue de promouvoir le secteur dans l'intérêt des deux Pays.

Je Vous saurais gré, Excellence, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que mon Gouvernement est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

AHMED BEN ARFA

Son Excellence
MARIO MONDELLO
Directeur Général des Affaires Economiques
Ministère des Affaires Etrangéres

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Nota Bene. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA PESCA NELLE ACQUE TUNISINE DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI

In applicazione del Protocollo d'Accordo del 20 ottobre 1975 e in conformità col suó spirito, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina, desiderosi di consolidare i vincoli d'amicizia e di buon vicinato tra i due Paesi e di continuare a risolvere i problemi che si riferiscono al campo della pesca mediante un'intesa amichevole e nel rispetto dei reciproci interessi,

Hanno concordato le seguenti disposizioni:

Articolo I

Il Governo della Repubblica Tunisina autorizzerà imbarcazioni italiane a praticare la pesca nelle acque tunisine.

Tale autorizzazione sarà valida nelle zone e alle condizioni indicate di seguito:

a) Zona tra il confine tunisino-algerino e il Capo Bon.

Tale zona è definita dalla parte di mare che si estende tra il meridiano che passa per il confine tunisino-algerino e la parte Est del parallelo che passa per il Capo Bon e compresa tra la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia misurate a partire dalle linee di base che servono alla delimitazione delle acque territoriali tunisine.

b) Zona tra il Capo Bòn e il Ras Kapoudia.

Tale zona è definita dalla parte di mare che si estende tra i paralleli che passano per il Capo Bon e il Ras Kapoudia e compresa tra la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia misurate a partire dalle linee di base che servono alla delimitazione delle acque territoriali tunisine.

È annessa a questo Accordo e ne fa parte integrante una carta delle zone di pesca.

Articolo II

Nella zona *a*) suindicata è autorizzata soltanto la pesca al cianciolo dal 1° aprile al 30 settembre e quella con palangresi dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nella zona *b*) è autorizzata soltanto la pesca a strascico dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 16 settembre al 31 dicembre.

Articolo III

Le autorizzazioni suindicate verranno concesse a imbarcazioni italiane equipaggiate per la pesca al cianciolo, per la pesca con palangresi e per la pesca a strascico.

Per ognuno dei tipi di pesca suindicati, il numero delle imbarcazioni e la potenza dei motori sono quelli fissati qui di seguito, di comune accordo:

A) *Numero delle imbarcazioni:*

1) 20 imbarcazioni verranno autorizzate a praticare la pesca al cianciolo;
2) 6 imbarcazioni verranno autorizzate a praticare la pesca con palangresi;
3) 80 imbarcazioni verranno autorizzate a praticare la pesca a strascico.

B) *Potenza dei motori:*

1) I motori delle imbarcazioni indicate al numero 1) del precedente paragrafo A) non devono avere una potenza effettiva superiore a 300 CV compresi.

Tuttavia 7 imbarcazioni del contingente annuale possono avere motori di una potenza effettiva da 301 a 375 CV compresi.

2) I motori delle imbarcazioni indicate al numero 2) del precedente paragrafo A) non devono avere una potenza effettiva superiore a 300 CV compresi.

3) I motori delle imbarcazioni indicate al numero 3) del precedente paragrafo A) non devono avere una potenza effettiva superiore a 300 CV compresi.

Tuttavia 30 imbarcazioni del contingente annuale possono avere motori di una potenza effettiva da 301 a 375 CV compresi e 20 imbarcazioni possono avere motori di una potenza effettiva da 376 a 475 CV compresi.

Le potenze verranno accertate mediante i documenti ufficiali delle imbarcazioni.

Articolo IV

Il Governo della Repubblica Italiana comunicherà per via diplomatica e per ognuno dei tipi di pesca suindicati, non oltre 75 giorni prima del 1° gennaio di ogni anno, la lista delle imbarcazioni per cui è richiesta l'autorizzazione del Governo della Repubblica Tunisina.

Le liste dovranno indicare per ogni battello:

— il nome della nave;
— il porto e il numero di immatricolazione;
— la stazza;
— la potenza effettiva del motore;
— il nome dell'armatore o del proprietario;
— la data d'entrata in servizio dell'imbarcazione.

In caso di variazione d'armatore o di proprietario l'autorizzazione che riguarda l'imbarcazione rimarrà valida, a condizione che tale variazione venga notificata per via diplomatica al Governo della Repubblica Tunisina entro un termine massimo di 30 giorni.

Articolo V

Il Governo della Repubblica Tunisina farà pervenire al Governo della Repubblica Italiana, per via diplomatica e per ognuno dei tipi di pesca suindicati, non oltre 30 giorni prima dell'inizio della campagna di pesca, un'autorizzazione speciale sul modello allegato al presente Accordo, per ognuna delle navi accettate.

Il Governo della Repubblica Tunisina comunicherà, se sarà il caso, al Governo della Repubblica Italiana la lista delle imbarcazioni non accettate, e ciò 30 giorni prima dell'inizio della campagna di pesca.

Il Governo della Repubblica Italiana proporrà, in tal caso, al Governo della Repubblica Tunisina altre imbarcazioni in sostituzione. Le autorizzazioni richieste verranno allora trasmesse al Governo della Repubblica Italiana entro i 15 giorni successivi alla ricezione delle nuove richieste. Si procederà allo stesso modo alla sostituzione delle imbarcazioni indotte a cessare la loro attività da ragioni di forza maggiore (naufragio, immobilizzazione o disarmo per un periodo superiore a sei mesi).

Articolo VI

Le autorizzazioni summenzionate per la pesca a strascico e per la pesca con palangresi potranno riferirsi a periodi di almeno quattro mesi; tali autorizzazioni verranno richieste, concesse o rinnovate alle stesse condizioni previste negli Articoli IV e V.

Articolo VII

Il rilascio dell'autorizzazione di pesca alle imbarcazioni italiane è sottoposto al pagamento delle tasse di pesca fissate in 25 dinari tunisini per imbarcazione.

Articolo VIII

Le imbarcazioni italiane ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo devono, nelle zone di pesca indicate nel precedente Articolo I:

1) Essere munite dell'autorizzazione speciale prevista dall'Articolo V come anche dei documenti di bordo regolamentari;

2) Essere munite di estratti delle disposizioni dell'Accordo relative alle condizioni della pratica della pesca nel tipo autorizzato;

3) Essere fornite degli strumenti che consentono la navigazione costiera di giorno e di notte;

4) Segnalare la loro presenza durante la loro permanenza nelle zone di pesca:

a) di giorno mediante una bandiera gialla di cm 100 × 75 recante al centro un quadrato rosso di 40 cm di lato; tale bandiera verrà issata sull'albero di trinchetto o sull'albero unico;

b) di notte, oltre ai fanali regolamentari, mediante un fanale di colore rosso fissato in testa dell'albero di trinchetto o dell'albero unico al di sopra del fanale tricolore e visibile da una distanza minima di due miglia marine da tutte le latitudini.

Articolo IX

Le imbarcazioni italiane summenzionate non devono detenere strumenti o arnesi diversi da quelli utilizzati nel tipo di pesca specificato sulla loro autorizzazione di pesca.

La rete da strascico non deve avere maglie di dimensione inferiore a 2 cm di lato misurate da nodo a nodo, nella sua parte più stretta, a rete immersa.

Durante il primo anno di applicazione dell'Accordo, la detenzione a bordo di reti da strascico con dimensioni minime delle maglie non corrispondenti a quelle sopra specificate può essere tollerata a condizione che sia giustificata e che tali arnesi siano tenuti riposti nei magazzini di bordo.

Articolo X

Le imbarcazioni da pesca italiane ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo sono tenute a conformarsi alla regolamentazione tunisina in vigore in materia di pesca e di navigazione come anche alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo XI

Le imbarcazioni da pesca dei due paesi potranno in caso di forza maggiore (approdo forzato o pericolo) cercare rifugio nei porti o mettersi al sicuro in prossimità delle coste e delle isole.

In tali casi, le imbarcazioni sono tenute a ritirare le loro reti:

a raccoglierle sulla poppa e a ricoprirle con un telone, se sono equipaggiate per la pesca al cianciolo;

— a raccoglierle sul ponte, divergenti a bordo, se sono equipaggiate per la pesca a strascico.

Il comandante è tenuto a presentarsi, tanto all'entrata che all'uscita, alle Autorità marittime del porto di rifugio; le imbarcazioni devono, per quanto possibile, segnalare la loro presenza alle Autorità marittime del porto più vicino in caso di rifugio in prossimità delle coste o delle isole.

In caso d'impedimento dovuto a difficoltà di trasmissione e con la riserva delle condizioni summenzionate, non verrà imputata nessuna infrazione alle imbarcazioni rifugiate.

Articolo XII

Nella parte del mare limitata da una linea che, partendo dal punto terminante dalla linea delle dodici miglia dalle acque territoriali tunisine, raggiunge, sul parallelo di Ras Kapoudia, l'isobata di cinquanta metri e segue quest'isobata fino al suo punto d'incontro con la linea che parte da Ras Aghdir in direzione Nord-Est — ZV = 45°, che il Governo Italiano riconosce come zona di pesca riservata alle sole navi tunisine, viene autorizzato il passaggio inoffensivo, cioè senza pesca, delle imbarcazioni da pesca italiane.

Tuttavia, durante tale passaggio, le imbarcazioni italiane devono avere le loro reti ritirate e i loro divergenti a bordo.

Articolo XIII

Le Autorità tunisine competenti potranno in ogni momento valersi del diritto di visita sulle imbarcazioni da pesca italiane che si trovino nelle zone di pesca menzionate nell'Articolo I del presente Accordo.

Articolo XIV

La constatazione delle infrazioni è di esclusiva competenza delle Autorità tunisine.

In caso d'infrazione rilevata contro imbarcazioni nelle zone di pesca aperte dal presente Accordo, le Autorità tunisine competenti notificheranno nel più breve tempo possibile alle Autorità consolari italiane una copia del verbale dell'infrazione e delle sue motivazioni.

È prevista una procedura di conciliazione prima della comparizione davanti al tribunale. Il comandante o l'armatore o il suo rappresentante, debitamente autorizzato, può depositare entro un termine di quindici giorni a partire dalla data di notifica del verbale al comandante dell'imbarcazione una richiesta di conciliazione transattiva presso il Ministero dell'agricoltura (Direzione Pesca).

Il comandante della nave in infrazione potrà consegnare le sue osservazioni nelle forme previste dalla vigente legislazione tunisina.

Quando un'imbarcazione italiana è trattenuta dalle Autorità tunisine, le Autorità consolari italiane saranno, secondo gli usi internazionali, autorizzate ad entrare in contatto con il comandante e i membri dell'equipaggio e a prestar loro l'assistenza consolare d'uso.

D'altro canto, il comandante dell'imbarcazione fermata è autorizzato a comunicare con l'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

Articolo XV

Il Governo Italiano comunicherà appena possibile al Governo Tunisino la lista delle imbarcazioni per le quali è richiesta la autorizzazione.

Il Governo Tunisino rilascerà le autorizzazioni il più sollecitamente possibile.

Articolo XVI

Il Governo italiano, cosciente degli sforzi fatti dal Governo tunisino nel campo della pesca, decide di contribuire, come contropartita ai permessi di pesca concessi secondo l'Articolo III dal Governo tunisino, alla realizzazione di progetti di sviluppo della pesca in Tunisia.

Questo contributo fisso ammonta alla somma di 2.500.000.000 (duemiliardicinquecento milioni) di lire italiane per ogni anno, per la durata dell'Accordo. Tale somma sarà versata in due aliquote uguali, la prima entro il 30 settembre e la seconda entro il 30 aprile.

Articolo XVII

Una Commissione mista composta di un numero uguale di rappresentanti per ognuno dei due Governi è incaricata di seguire il buon funzionamento del presente Accordo.

Detta Commissione si riunirà, alternativamente in Tunisia e in Italia, due volte all'anno e ogni volta che una delle Parti lo riterrà necessario.

Articolo XVIII

Il presente Accordo è concluso per un periodo fisso di 3 anni a partire dalla data della sua firma.

Articolo XIX

Il presente Accordo verrà ratificato secondo le procedure costituzionali proprie di ognuna delle Parti contraenti e entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Roma il 19 giugno 1976 in duplice copia originale.

Per il Governo della Repubblica Tunisina
AHMED BEN ARFA

Per il Governo della Repubblica Italiana
MARIO MONDELLO

MODELLO « A « (colore verde)

REPUBBLICA TUNISINA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

AUTORIZZAZIONE SPECIALE
DI PESCA A STRASCICO

.... Anno ....

DIREZIONE DELLA PESCA

AUTORIZZAZIONE N°........................

Valida dal .... al ....

Nome della nave:
Data di entrata in servizio:
N° e porto di immatricolazione:
Stazza:
Lunghezza:

Motore	Marca: Potenza effettiva:
Cognome e Nome	del proprietario: dell'armatore:

L'imbarcazione oggetto della presente autorizzazione è ammessa ad esercitare esclusivamente la pesca a strascico:

Nella parte del mare che si estende tra i paralleli che passano per il Capo Bon e li Ras Kapoudia e compresa tra la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia misurate a partire dalle linee di base che servono alla delimitazione delle acque territoriali tunisine.

Rilasciata a Tunisi, il.......................................

Il Direttore della Pesca

La presente autorizzazione può essere richiesta in ogni momento.

MODELLO « B » (colore giallo)

REPUBBLICA TUNISINA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

AUTORIZZAZIONE SPECIALE
DI PESCA AL CIANCIOLO

.... Anno ....

DIREZIONE DELLA PESCA

AUTORIZZAZIONE N°......................

Valida dal .... al

Nome della nave:
Data di entrata in servizio:
N° e porto di immatricolazione:
Stazza:
Lunghezza:

Motore { Marca:
Potenza effettiva:

Cognome e Nome { del proprietario:
dell'armatore:

L'imbarcazione oggetto della presente autorizzazione è ammessa ad esercitare esclusivamente la pesca al cianciolo:

Nella parte del mare che si estende tra il meridiano che passa per la frontiera tunisino-algerina e il parallelo che passa per il Capo Bon e compresa entro la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia.

Rilasciata a Tunisi, il ....

Il Direttore della Pesca

....

La presente autorizzazione può essere richiesta in ogni momento.

MODELLO « C » (colore rosso)

REPUBBLICA TUNISINA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

AUTORIZZAZIONE SPECIALE
PER LA PESCA CON PALANGRESI

.... Anno ....

DIREZIONE DELLA PESCA

AUTORIZZAZIONE N° ....

Valida dal .... al ....

Nome della nave:
Data di entrata in servizio:
N° e porto di immatricolazione:
Stazza:
Lunghezza:

Motore { Marca:
Potenza effettiva:

Cognome e Nome { del proprietario:
dell'armatore:

L'imbarcazione oggetto della presente autorizzazione è ammessa ad esercitare esclusivamente la pesca con palangresi:

Nella parte del mare che si estende tra il meridiano che passa per il confine tunisino-algerino e il parallelo che passa per il Capo Bon e compresa tra la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia.

Rilasciata a Tunisi, il ....

Il Direttore della Pesca

....

La presente autorizzazione può essere richiesta in ogni momento.

Roma, 19 giugno 1976

Eccellenza,

con riferimento all'Articolo XVII dell'Accordo di pesca tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina firmato in data odierna e relativo alla Commissione mista, ho l'onore di proporLe di affidare a tale Commissione un ruolo più dinamico allo scopo di promuovere la cooperazione tra i due Paesi nel settore della pesca.

Detta Commissione avrà in particolare il compito:

1) di seguire da vicino l'applicazione dell'Accordo allo scopo di appianare le difficoltà che ne possano scaturire e di apportarvi — di comune accordo — ogni miglioramento ritenuto necessario in base all'esperienza;

2) di esaminare la possibilità di intraprendere in comune studi e ricerche che possano favorire la conservazione delle risorse ittiche e il miglioramento della pratica della pesca nelle zone coperte dall'Accordo;

3) di studiare ogni forma di cooperazione tra i due Paesi nel campo della pesca — comprese le Società miste — e di fare le raccomandazioni necessarie allo scopo di dar impulso al settore nell'interesse dei due Paesi.

Le sarei grato, Eccellenza, se vorrà confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

La prego di gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta stima.

MARIO MONDELLO

Sua Eccellenza
AHMED BEN ARFA
Ambasciatore della Repubblica Tunisina

ROMA

Roma, 19 giugno 1976

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella ha portato a mia conoscenza quanto segue:

« Con riferimento all'Articolo XVII dell'Accordo di pesca tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina firmato in data odierna e relativo alla Commissione mista, ho l'onore di proporLe di affidare a tale Commissione un ruolo più dinamico allo scopo di promuovere la cooperazione tra i due Paesi nel settore della pesca.

Detta Commissione avrà in particolare il compito:

1) di seguire da vicino l'applicazione dell'Accordo allo scopo di appianare le difficoltà che ne possano scaturire e di apportarvi — di comune accordo — ogni miglioramento ritenuto necessario in base all'esperienza;

2) di esaminare la possibilità di intraprendere in comune studi e ricerche che possano favorire la conservazione delle risorse ittiche e il miglioramento della pratica della pesca nelle zone coperte dall'Accordo;

3) di studiare ogni forma di cooperazione tra i due Paesi nel campo della pesca — comprese le società miste — e di fare le raccomandazioni necessarie allo scopo di dar impulso al settore nell'interesse dei due Paesi.

Le sarei grato, Eccellenza, se vorrà confermarmi l'accordo del suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di informarLa che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.
La prego di gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta stima.

AHMED BEN ARFA

Sua Eccellenza
MARIO MONDELLO
Direttore Generale degli Affari Economici
Ministero Affari Esteri

MARE MEDITERRANEO
CANALE DI SICILIA
DALLE CARTE ITALIANE E STRANIERE
1:750 000
Carte des zones de peche (art. 1 de l'accord)

LEGGE 13 aprile 1977, n. 137.

Proroga del termine di scadenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi, di cui alla legge 11 dicembre 1975, n. 625, prorogata con legge 26 agosto 1976, n. 642, è ulteriormente prorogata sino al 31 luglio 1977.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1977.

Modalità per l'applicazione delle detrazioni d'imposta spettanti, per l'anno 1976, ai possessori di reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 18 della legge 13 aprile 1977, n. 114, recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114, recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge stessa;

Considerato che occorre provvedere alla sistemazione, per l'anno 1976, delle posizioni tributarie delle persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione dei redditi ai fini dell'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dall'art. 6 della citata legge n. 114;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti erogatori di redditi di lavoro dipendente devono provvedere, non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della legge 13 aprile 1977, n. 114, ai rimborsi e ai recuperi previsti dal primo comma dell'art. 18 della legge stessa, alle condizioni e secondo le modalità previste nei successivi articoli.

I rimborsi e i recuperi sono effettuati nei confronti delle persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione dei redditi e che alla data di pubblicazione del presente decreto seguitino a percepire redditi di lavoro dipendente dallo stesso soggetto che ha erogato tali redditi per l'anno 1976.

Art. 2.

Ai fini dei rimborsi e dei recuperi di cui al precedente articolo le persone fisiche indicate nel secondo comma dello stesso articolo devono presentare apposita domanda, in carta semplice, al soggetto erogatore dei redditi di lavoro dipendente, entro il 30 aprile 1977, comunicando se e in quale misura hanno diritto, per l'anno 1976, alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'art. 6 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e attestando altresì che non presenteranno, per lo stesso anno 1976, la dichiarazione annuale dei redditi modello 740.

Le domande devono contenere le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni per carichi di famiglia delle quali l'interessato chiede l'applicazione a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'art. 6 della suindicata legge n. 114.

Le domande presentate oltre il termine previsto nel primo comma potranno essere prese in esame anche successivamente al termine indicato nel primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

I soggetti erogatori di redditi di lavoro dipendente, sulla base delle domande di cui all'art. 2, procederanno ai rimborsi delle maggiori ritenute operate nel corso dell'anno 1976, mediante compensazione con le ritenute relative all'ammontare complessivo delle retribuzioni e pensioni corrisposte nell'anno 1977; procederanno inoltre ai recuperi delle detrazioni di imposta non spettanti, e già godute per l'anno 1976, a carico delle singole retribuzioni e pensioni corrisposte nell'anno 1977.

Per i rimborsi e i recuperi di cui al comma precedente non perfezionati entro i quattro mesi dalla data di pubblicazione della legge 13 aprile 1977, n. 114, i soggetti erogatori del reddito di lavoro dipendente potranno provvedervi nei successivi periodi di paga e comunque non oltre il 31 dicembre 1977, anche in sede di conguaglio di fine anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, in occasione del relativo conguaglio.

Se all'atto del conguaglio di fine anno 1977, ovvero del conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, i rimborsi e recuperi non risultano interamente effettuati, il residuo importo dovrà essere evidenziato nel relativo certificato modello 101.

Gli ammontari delle somme da restituire e di quelle da recuperare nonché le relative effettive operazioni di restituzione e di recupero devono essere annotate nelle scritture del sostituto d'imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(4276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977:

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma;

Massimi Otello, notaio residente nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Viceconte Giuseppe Nicola, notaio residente nel comune di Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Roma;

Ferrofino Renato, notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma;

Paulillo Augusto, notaio residente del comune di Todi, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma;

Ciotola Antonietta, notaio residente nel comune di Roccasecca, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma;

Girolami Pietro, notaio residente nel comune di Serra San Bruno, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Roma;

Ottolenghi Giuseppe, notaio residente nel comune di Vignanello, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma;

Nicchi Domenico, notaio residente nel comune di Monopoli, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Roma;

De Longis Giuseppe, notaio residente nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma;

Marè Mauro, notaio residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Morini Giuseppe, notaio residente nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Kustermann Fabrizio, notaio residente nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma;

Della Porta Marianna, notaio residente nel comune di Magliano dei Marsi, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Migliori Innocenzo, notaio residente nel comune di Valentano, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma;

Gualtieri Antonina, notaio residente nel comune di Subiaco, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Bellini Luigi, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Roma;

Mazza Giancarlo, notaio residente nel comune di Asciano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Roma;

Sanna Renzo, notaio residente nel comune di Montorio al Vomano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma;

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Soccorsi Aliforni Paolo, notaio residente nel comune di Todi, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma;

Negro Mario, notaio residente nel comune di Formia, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma;

Politi Alberto, notaio residente nel comune di Magliano Sabino, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Maggiore Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Santa Fiora, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma;

Bissi Renato, notaio residente nel comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma;

Nardacci Vittorio, notaio residente nel comune di Cisterna, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma;

Ebner Francesco, notaio residente nel comune di Pontedera, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Roma;

Pinca Sergio, notaio residente nel comune di Asti, è trasferito nel comune di Roma;

Spada Antonino, notaio residente nel comune di Trasacco, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Barca Mauro, notaio residente nel comune di Brescia, è trasferito nel comune di Roma;

Galgani Sergio, notaio residente nel comune di Orbetello, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma;

Iorio Paolo, notaio residente nel comune di Mignano, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma;

Lollio Carlo, notaio residente nel comune di Piombino, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Roma;

Scaldaferri Francesco, notaio residente nel comune di San Demetrio ne' Vestini, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma;

Ciociola Bruno, notaio residente nel comune di Lucca, è trasferito nel comune di Roma;

Foschini Luciana, notaio residente nel comune di Antrodoco, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Bersiani Vittorio, notaio residente nel comune di Tolentino, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Roma;

Corrado Nino Filippo, notaio residente nel comune di Civitella del Tronto, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma;

Amato Pellegrino, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma;

Grilli Giuseppe, notaio residente nel comune di Manoppello, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma;

Atlante Matilde, notaio residente nel comune di Roccasinibalda, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Caselli Antonio, notaio residente nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma;

Vicini Antonio, notaio residente nel comune di Sora, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma;

Gilardoni Giovanni, notaio residente nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma;

Morelli Cesare, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Roma;

Lucentini Guido, notaio residente nel comune di Carrara, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Roma;

Giganti Nicola, notaio residente nel comune di Gioia de' Marsi, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Giuliani Pierleonardo, notaio residente nel comune di Ponza, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma;

Pannunzio Franco, notaio residente nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Carrara Aldo, notaio residente nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Roma;

Valente Gabriele, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Roma;

Naschi Romano, notaio residente nel comune di Teano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Roma;

Rossetti Antonio, notaio residente nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Sammartano Salvatore, notaio residente nel comune di Montereale, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma;

Fabiani Luciano, notaio residente nel comune di Sarteano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Roma;

Troili Giuseppe, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Roma;

Rumor Raimondo, notaio residente nel comune di Tagliacozzo, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Soldano Mirella, notaio residente nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma;

Di Bernardino Claudio, notaio residente nel comune di Celano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Aquilecchia Bianca Maria, notaio residente nel comune di Borgorose, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Filadoro Piero, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Roma;

Grassi Silverio, notaio residente nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Roma;

Brugnoli Cesare, notaio residente nel comune di Vietri sul Mare, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Roma;

Arcangeli Cesare, notaio residente nel comune di Campiglia Marittima, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Roma;

Belardelli Mauro, notaio residente nel comune di Casperia, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Trombetta Aurelio, notaio residente nel comune di Foggia, è trasferito nel comune di Roma;

Rizzo Ettore, notaio residente nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma;

Lazzardi Corrado, notaio residente nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Roma;

Spicacci Minervini Arduino, notaio residente nel comune di Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Roma;

Ermini Maurizio, notaio residente nel comune di Castiglione Fiorentino, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma;

Natale Antonio, notaio residente nel comune di Sant'Elia Fiumerapido, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma;

Milone Leonardo, notaio residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Roma;

Giglioli Giancarlo, notaio residente nel comune di Novafeltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Roma;

Bernardini Enzo, notaio residente nel comune di Manciano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma;

D'Agostino Antonino, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma;

Tacchi Venturi Luigi, notaio residente nel comune di Orta Nova, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Roma;

Operamolla Nicodemo, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Roma;

La Monica Pietro, notaio residente nel comune di Pescina, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Bartolucci Sergio, notaio residente nel comune di Narni, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma;

Gessi Giuseppe, notaio residente nel comune di Trento, è trasferito nel comune di Roma;

Sirolli Mendaro Teseo, notaio residente nel comune di Cagliari, è trasferito nel comune di Roma;

De Cerbo Pasquale, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma;

Poerio Bonaventura, notaio residente nel comune di Bellante, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma;

Remiddi Giovanna, notaio residente nel comune di Arpino, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma;

De Carolis Vincenzo, notaio residente nel comune di Scanno, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Bernardini Franco, notaio residente nel comune di Poggibonsi, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Roma;

Gandolfo Ignazio, notaio residente nel comune di Fontecchio, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma;

Ferraguto Luciano, notaio residente nel comune di San Maurizio Canavese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Roma;

Floridi Giuliano, notaio residente nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma;

Mariconda Gennaro, notaio residente nel comune di Arce, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma;

Zappone Antonio, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Roma;

Bertone Vincenzo, notaio residente nel comune di Bronte, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Roma;

Barca Massimo, notaio residente nell comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Roma;

Falce Antonio, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Roma;

Cicconetti Pietro, notaio residente nel comune di Cittaducale, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Martone Vincenzo, notaio residente nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma;

Raiti Nicola, notaio residente nel comune di Civitella Roveto, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Trerotoli Mario, notaio residente nel comune di Cortona, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma;

Palermo Generoso, notaio residente nel comune di Acquasparta, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma;

Federici Angelo, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma;

Squillaci Marcello, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Roma;

Ferri Rossana, notaio residente nel comune di Arcidosso, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma;

Festa Maria, notaio residente nel comune di Francavilla a Mare, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Roma;

Feroli Giuseppe, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Roma;

Garroni Silvio, notaio residente nel comune di Mondavio, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Roma;

Pantaleo Sandro, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Roma;

Dinacci Mario, notaio residente nel comune di Carsoli, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Castelnuovo Andrea, notaio residente nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Roma;

Fenoaltea Enrico, notaio residente nel comune di Castel del Piana, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Albano, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Ardea, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Ariccia, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Ladispoli, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Monterotondo, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Santa Marinella, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma;

Russo Arcangelo, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Mentana, distretto notarile di Roma;

Viceconte Giuseppe Nicola, notaio residente nel comune di Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma;

Viceconte Giuseppe Nicola, notaio residente nel comune di Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Guidonia-Montecelio, distretto notarile di Roma;
Viceconte Giuseppe Nicola, notaio residente nel comune di Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma;
Viceconte Giuseppe Nicola, notaio residente nel comune di Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Tolfa, distretto notarile di Roma;
Albano Salvatore, notaio residente nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Colleferro, stesso distretto notarile;
De Nuccio Davide, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Pomezia, distretto notarile di Roma.

(4224)

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977:
Facchini Michele, notaio residente nel comune di Cropani, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Cassino;
Scaldaferri Francesco, notaio residente nel comune di San Demetrio ne' Vestini, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Frosinone;
Pierantoni Pietro, notaio residente nel comune di Priverno, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina;
Alfonsi Antonio, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina;
Scaldaferri Francesco, notaio residente nel comune di S. Demetrio ne' Vestini, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Latina;
Farano Raffaello, notaio residente nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina;
Giuliani Pierleonardo, notaio residente nel comune di Ponza, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina;
Scaldaferri Francesco, notaio residente nel comune di San Demetrio ne' Vestini, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Aprilia, distretto notarile di Latina;
Scaldaferri Francesco, notaio residente nel comune di San Demetrio ne' Vestini, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Viterbo.

(4225)

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977:
Fraenza Giampaolo, notaio residente nel comune di Vipiteno, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Genova.

(4226)

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977:
Santacroce Clara, notaio residente nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Orvieto, distretto notarile di Terni, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tarsia Eugenio.

(4227)

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977:
Pensato Luigi Nicola, notaio residente nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Arezzo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Rossi Luigi.

(4228)

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977:
Baraldi Antonio, notaio residente nel comune di Ariano nel Polesine, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Ferrara, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Coccioli Mario.

(4229)

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977:
Navone Angelo, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Savona.

(4230)

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977:
Barbati Salvatore, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Ponte San Pietro, distretto notarile di Bergamo.

(4231)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un immobile in comune di Savona

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, n. 4921, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. della casa cantoniera e dell'annesso terreno di mq 190 circa siti lungo la strada statale n. 1 in comune di Savona ed iscritti nei registri catastali del comune di Savona al foglio 75, mappale n. 158.

(3945)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia della libera Università abruzzese degli studi di Chieti (cattedra di clinica neurologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia della libera Università abruzzese degli studi di Chieti è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica neurologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4083)

Vacanza della cattedra di topologia algebrica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila è vacante la cattedra di topologia algebrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4125)

Rettifica del decreto prefettizio concernente autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare un immobile.

Il decreto prefettizio 26 ottobre 1976, n. 4062, fermo restando in ogni altra parte, viene rettificato con decreto prefettizio 29 dicembre 1976, n. 5356, nel senso che l'Università degli studi e l'opera universitaria di Catania sono autorizzate ad acquistare l'immobile sito in via Generale di S. Marzano da podere del sig. Coco Salvatore.

(4084)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Il Progresso », in Cupello

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977 la società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Il Progresso », in Cupello (Chieti), costituita per rogito dott. Alfredo Varrati in data 27 marzo 1972, rep. n. 20943, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Nicola Del Casale.

(3894)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Oikos » società a r.l., in Palmi

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977 la società cooperativa edilizia « Oikos », società a r.l., in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito dott. Fortunato Marazzita in data 9 giugno 1965, rep. n. 1445, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pierino Privitera.

(3895)

Scioglimento della società cooperativa Ragestat VI società cooperativa edilizia a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977 la società cooperativa Ragestat VI, società cooperativa edilizia a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Giantommaso Parisi in data 1° dicembre 1971, rep. n. 35818, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Mazzari.

(3896)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora », in Ururi

Con decreto ministeriale 29 marzo 1977 la società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora », in Ururi (Campobasso), costituita per rogito dott. Giuseppe Plescia in data 16 febbraio 1967, rep. n. 21062, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Guida.

(3897)

Scioglimento della società cooperativa Arte, spettacolo e turismo, società cooperativa a r.l., in Boara Polesine di Rovigo.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1977 la società cooperativa Arte, spettacolo e turismo, società cooperativa a r.l., in Boara Polesine di Rovigo, costituita per rogito dott. Giuseppe Viscardini in data 18 luglio 1952, rep. n. 7469, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del maestro Vittorino Valentini.

(3899)

Scioglimento della società cooperativa Superfrutta Cas-Ba società cooperativa a r.l., in Badia Polesine

Con decreto ministeriale 30 marzo 1977 la società cooperativa Superfrutta Cas-Ba, società cooperativa a r.l., in Badia Polesine (Rovigo), costituita per rogito dott. Giuseppe Milazzo in data 14 giugno 1963, rep. n. 5198, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del maestro Vittorino Valentini.

(3901)

Scioglimento della società cooperativa di consumo di Coggiola Zuccaro, in Zuccaro di Coggiola

Con decreto ministeriale 29 marzo 1977 la società cooperativa di consumo di Coggiola Zuccaro, in Zuccaro di Coggiola (Vercelli), costituita per rogito dott. Delfino Ametis in data 30 marzo 1930, rep. n. 4991/6882, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Terenzio Piletta Milanin.

(3898)

Sostituzione del liquidatore della Società mutua cooperativa recchese fra muratori ed affini, in Recco

Con decreto ministeriale 30 marzo 1977 il dott. Enrico Della Valle è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della Società mutua cooperativa recchese fra muratori ed affini, in Recco (Genova), costituita per rogito dott. Carlo Rapetti in data 18 aprile 1946, rep. n. 3506, in sostituzione del rag. Domenico Alessio.

(3900)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivo da mina

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, n. 10.01607/XV.I.2, l'esplosivo da mina denominato Iremite 85 è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificato nella categoria 2° gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale riconoscimento è subordinato all'osservanza di alcune prescrizioni ex art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra cui quelle secondo le quali l'esplosivo non può essere importato, ma prodotto in Italia in applicazione di procedimenti esattamente determinati e le cartucce non impiegate dopo 12 mesi dalla fabbricazione dovranno essere ritirate e distrutte mediante brillamento o dissoluzione in acqua.

(4164)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto consortile dell'ufficio raggruppato degli enti di bonifica montana della Liguria ovest, con sede in Imperia presso l'amministrazione provinciale.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1977, n. 9086, è stato approvato integralmente il testo dello statuto consortile dell'ufficio raggruppato degli enti di bonifica montana della Liguria ovest, con sede in Imperia presso l'amministrazione provinciale.

(3849)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 Mod. 241. — Data: 6 dicembre 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bologna. — Intestazione: Vignoli Marco, nato a Bologna, il 31 agosto 1945. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3203)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 363 mod. cambio rend. 5%. — Data: 17 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Salerno. — Intestazione: Cerino Antonietta, nata a Giffoni V. Piana (Salerno) il 12 giugno 1953. — Titoli del debito pubblico al portatore: 2. — Capitale: L. 40.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2777)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta, relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3815 mod. 25 A. — Data: 29 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Serangeli Carmela, nata a Genazzano il 12 luglio 1899. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 360.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2899)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 18 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,70	887,70	887,78	887,70	887,70	887,65	887,60	887,70	887,70	887,70
Dollaro canadese	845,15	845,15	845,60	845,15	844,27	845,10	845,15	845,15	845,15	845,15
Franco svizzero	353,15	353,15	353,50	353,15	353,38	353,10	353,25	353,15	353,15	353,15
Corona danese	148,56	148,56	148,50	148,56	148,54	148,55	148,56	148,56	148,56	148,55
Corona norvegese	168,99	168,99	169,10	168,99	168,97	168,95	168,99	168,99	168,99	170 —
Corona svedese	204,98	204,98	205 —	204,98	204,95	204,95	204,97	204,98	204,98	205 —
Fiorino olandese	360,26	360,26	360,2825	360,26	360,40	360,25	360,25	360,26	360,26	360,25
Franco belga	24,491	24,491	24,50	24,491	24,49	24,40	24,485	24,491	24,491	24,50
Franco francese	178,80	178,80	178,60	178,80	178,80	178,75	178,81	178,80	178,80	178,80
Lira sterlina	1525,75	1525,75	1525,80	1525,75	1525,60	1525,70	1525,40	1525,75	1525,75	1525,75
Marco germanico	375,61	375,61	375,90	375,61	375,79	375,60	375,73	375,61	375,61	375,60
Scellino austriaco	52,878	52,878	52,93	52,878	52,90	52,85	52,905	52,878	52,878	52,85
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,90	22,94	22,85	22,90	22,90	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12.937	12,937	12,94	12,937	12,94	12,90	12,94	12,937	12,937	12,93
Yen giapponese	3,23	3,23	3,23	3,23	3,255	3,20	3,23	3,23	3,23	3,23

Media dei titoli del 18 aprile 1977

Rendita 5% 1935	80,750
Redimibile 3,50% 1934	99,025
» 3,50% (Ricostruzione)	87,250
» 5% (Ricostruzione)	98,400
» 5% (Riforma fondiaria)	96,900
» 5% (Città di Trieste)	90,975
» 5% (Beni esteri)	90,300
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	78,825
» 5,50% » » 1968-83	75,350
» 5,50% » » 1969-84	75,100
» 6% » » 1970-85	77,075
» 6% » » 1971-86	76,025
» 6% » » 1972-87	75 —
» 9% » » 1975-90	82,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	91,950
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,650
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	80,675
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	75,225
» poliennali 7% 1978	93,600
» » 9% 1979 (1ª emissione)	90,175
» » 9% 1979 (2ª emissione)	88,350
» » 9% 1980	87,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1977

Dollaro USA	887,65
Dollaro canadese	845,15
Franco svizzero	353,20
Corona danese	148,56
Corona norvegese	168,99
Corona svedese	204,975
Fiorino olandese	360,255
Franco belga	24,488
Franco francese	178,805
Lira sterlina	1525,575
Marco germanico	375,67
Scellino austriaco	52,891
Escudo portoghese	22,92
Peseta spagnola	12,938
Yen giapponese	3,25

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Locri

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Locri, la procura generale di Catanzaro con nota n. 9851 del 24 gennaio 1976 ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 15 dicembre 1975, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Locri.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato

ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 61

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Locri indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 22 aprile 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, .

Firma (7) . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3469)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico a sette posti per la prima qualifica del ruolo professionale, per ingegneri civili o architetti

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico a sette posti per la prima qualifica del ruolo professionale per ingegneri civili o architetti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I suddetti posti sono ripartiti tra le unità funzionali con sede nei capoluoghi delle regioni di seguito indicate:

Regioni	Numero dei posti
Liguria . .	1
Trentino-Alto Adige	1
Friuli-Venezia Giulia .	1
Umbria .	1
Molise	1
Basilicata	1
Calabria . .	1
Totale .	7

La partecipazione al concorso è limitata al posto relativo ad una sola regione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in ingegneria civile o in architettura; abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto.

B) Età non superiore a 32 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Avere sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Idoneità fisica al servizio.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I) Non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

I candidati possono presentare una sola domanda, nella quale dovranno indicare per quale posto, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere, tenendo presente che si può concorrere per il posto relativo ad una sola regione.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande n. 21 - 00100 Roma (E.U.R.), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 2) al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite stesso, indicati nell'allegato 1;

c) per quale posto, tra quelli ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere (tenendo conto che si può concorrere per il posto relativo ad una sola regione);

d) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) di essere in possesso della laurea in ingegneria civile o in architettura, con l'indicazione dell'Università che l'ha rilasciata e della data in cui è stata conseguita;

i) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

n) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

p) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali;

q) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede di prima assegnazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno nel loro interesse allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici e scientifici ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

3) le pubblicazioni a stampa (da prodursi in duplice esemplare). Dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda dovrà essere redatto un elenco in duplice copia.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti. nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti relativi ai titoli e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame sono costituite da:

a) tre prove scritte che verteranno rispettivamente:

1) nella compilazione di un progetto edilizio relativo ad una delle seguenti categorie di edifici: uffici, case di abitazione, con sviluppo tecnico-architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione;

2) nella compilazione di un progetto esecutivo (completo di calcoli e disegni) di fondazioni e strutture portanti in ferro, oppure in cemento armato, oppure in muratura;

3) nella stesura di una relazione in materia di estimo civile e perizie immobiliari, ovvero di una relazione in materia di condotta di appalti di opere pubbliche, con riferimento alle disposizioni che disciplinano gli appalti per conto dello Stato;

b) una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

architettura tecnica con particolare riguardo ai caratteri ed ai requisiti di legge riguardanti l'edilizia;

elementi di urbanistica;

estimo civile, perizie immobiliari, condotta di appalti di opere pubbliche, direzione dei lavori;

scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici sia in ferro che in cemento armato;

elementi di tecnologia per quanto riguarda i materiali che trovano impiego nell'edilizia;

elementi di geologia applicata nelle applicazioni relative alla geognostica dei terreni di fondazione.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata ai candidati ammessi al concorso.

Le prove scritte, identiche per tutte le regioni, avranno luogo nello stesso giorno nella sede o nelle sedi d'esame che saranno successivamente stabilite.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un valido documento d'identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i quaranta punti.

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole prove d'esame nonchè del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

Per ciascuna regione la commissione formerà una graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, eccetera);

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili;

24) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per ciascuna regione sarà altresì formata una graduatoria dei vincitori, fino a concorrenza dei posti assegnati, ed una graduatoria degli idonei.

Nella formazione di dette graduatorie troveranno applicazione le norme vigenti in materia di precedenza nella nomina (riserva di posti) in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai fini suddetti i candidati considerati idonei dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti tassativamente indicati nell'allegato 3 al presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a produrre la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai candidati che risulteranno vincitori nelle graduatorie relative a ciascuna regione.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti *a*) e *b*) non siano stati ancora rilasciati dalle competenti Università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nelle forme previste dall'allegato 1, ove non abbiano già prodotto la documentazione di che trattasi ai fini della preferenza o precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti da foglio di congedo.

Gli aspiranti che per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica al servizio i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Per i candidati in servizio presso l'Istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

All'atto dell'immissione in servizio i candidati nominati dovranno produrre certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante l'avvenuta iscrizione al relativo albo.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori di ciascuna regione.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nella graduatoria degli idonei di ciascuna regione secondo l'ordine delle graduatorie stesse e fino ad esaurimento delle medesime entro due anni dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Per esigenze di servizio resta inoltre ferma la facoltà dell'Istituto, una volta esaurita una delle anzidette graduatorie degli idonei, di procedere alla nomina di candidati compresi nelle graduatorie degli idonei delle altre regioni per destinarli a sedi diverse da quelle per le quali hanno concorso, secondo l'ordine generale di merito risultante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e con la osservanza delle norme vigenti in materia di preferenza e di precedenza nella nomina.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970, a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede di prima assegnazione. Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Roma, addì 3 marzo 1977

p. *Il presidente*: FORNI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' ELEVATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), 4), lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944) purchè essi non superino i 40 anni;

7) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

8) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo 1° della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

ALLEGATO 2

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande n. 21 - 00100 ROMA (E.U.R.)

. .l. . sottoscritt. . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . a . . . . il . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico a sette posti per la prima qualifica del ruolo professionale per ingegneri civili o architetti, abilitati all'esercizio della relativa professione e specificatamente per il posto assegnato alla regione . . . . . . (3);

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso della laurea in ingegneria civile o in architettura conseguita il . . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (indirizzo dell'Università);

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (6);

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat. . a causa di . . . . (7);

i) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (8).

. .l. . sottoscritt. . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (9).

. .l. . sottoscritt. . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite, in particolare a quelle che lo obbli-

gano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di prima assegnazione ed alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (10), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Data, ...

Firma . . . .
. . . . (11)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendenti dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare per quale posto si intende concorrere tenendo presente che la partecipazione al concorso è limitata al posto relativo ad una sola regione.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(7) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(10) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(11) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o dal foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11-*a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge e deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.P.S.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

(3814)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

Il medico provinciale rende noto che con decreto 7 febbraio 1977, n. 516, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1976.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 giugno 1977.

Per ogni altra notizia si rimanda all'apposito bando di concorso.

(3622)

Concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa

Il medico provinciale rende noto che con decreto 7 febbraio 1977, n. 514, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1976.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 giugno 1977.

Per ogni altra notizia si rimanda all'apposito bando di concorso.

(3623)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4105 del 13 settembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 4106 del 13 settembre 1976, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Visto il telegramma in data 3 marzo 1977, n. 995, con il quale il comune di Lampedusa ha comunicato che i dottori Sciascia Gaetano e Amodeo Giovanni, dichiarati vincitori, rispettivamente, delle condotte mediche di Lampedusa e di Linosa hanno rinunziato alla nomina;

Visto il telegramma in data 21 marzo 1977, con il quale il comune di Lampedusa ha comunicato che il dott. Amodeo Giovanni, interpellato per la condotta medica di Lampedusa, ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei nuovi vincitori delle condotte mediche anzidette, secondo l'ordine della graduatoria;

Visti il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 4106 del 13 settembre 1976, modificato con decreto n. 825 del 16 febbraio 1977, i seguenti sanitari sono dichiarati vincitori del concorso, di cui in premessa, ed assegnati alla condotta del comune a fianco di ciascuno indicata:

1) Bentivegna Salvatore: Lampedusa;
2) Terrazzino Raffaele: Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto* giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 23 marzo 1977

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO.

(3472)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente ortopedico;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(4076)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(4102)

OSPEDALE « S. CUORE » DI NEGRAR

Concorso riservato a posti di personale sanitario medico

E' indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, presso divisioni e servizi dell'ente, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
due posti di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ortopedia;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Negrar (Verona).

(4105)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente il servizio di cardiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(4106)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lavagna (Genova).

(4069)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario della divisione di traumatologia e ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(4108)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(4103)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(4070)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(4073)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto neurologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto neurologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione personale, sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(4111)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di traumatologia oftalmica;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione personale, sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(4112)

OSPEDALE « BASSO RAGUSA MARIO » DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello in Val di Catania (Catania).

(4075)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(4071)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(4074)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(4072)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso i dipendenti ospedali di Bosa, La Maddalena, Lanusei, Muravera, Olbia, San Gavino e Sorgono, a:

tre posti di primario, due posti di aiuto e sei posti di assistente di medicina generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale;

quattro posti di primario, quattro posti di aiuto e quindici posti di assistente di anestesia e rianimazione;

quattro posti di primario, un posto di aiuto e dieci posti di assistente di laboratorio di analisi mediche;

quattro posti di primario, tre posti di aiuto e dieci posti di assistente di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

tre posti di aiuto e quattro posti di assistente di pediatria;

tre posti di aiuto e otto posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di dialisi;

due posti di aiuto e dieci posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di urologia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di cardiologia;

quindici posti di assistente di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla leggè 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari.

(4107)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI E CONVALESCENTI « MADONNA DOROTEA DA VERCELLI » DI BIOGLIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bioglio (Vercelli).

(4104)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario;
tre posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
cinque posti di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;
due posti di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di gastroenterologia;
un posto di aiuto di chirurgia toracica;
un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza;
un posto di aiuto di medicina legale e assicurazione sociale;
un posto di assistente di neurologia;
due posti di assistente di chirurgia infantile;
due posti di assistente di analisi cliniche;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
sei posti di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso;
quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale « A. Rizzoli » di Lacco Ameno - Ischia;
un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(4109)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(4110)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ALTAMURA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Altamura (Bari).

(4137)

OSPEDALE CIVILE «G. G. GENTILONI» DI FILOTTRANO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Filottrano (Ancona).

(4136)

OSPEDALE «L. PARODI DELFINO» DI COLLEFERRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina;
un posto di assistente di ostetricia;
un posto di assistente di immunoematologia;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente della divisione di pediatria con la specializzazione in neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(4139)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo (a tempo pieno).

Il posto ha la disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(4131)

ORDINE OSPEDALIERO «S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale «S. Giuseppe» di Milano:
un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Ospedale «Sacra Famiglia» di Erba (Como):
un posto di primario del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale «S. Raffaele arcangelo» di Venezia:
un posto di aiuto della divisione II di medicina;
tre posti di assistente delle divisioni di medicina;
due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale per lungodegenti «S. Raffaele arcangelo», sede di Villa S. Giusto di Gorizia:
tre posti di assistente della divisione di medicina lungodegenti;
tre posti di assistente nella divisione di ortopedia per lungodegenti, con annesso servizio di riabilitazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(4132)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771090)